

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI GRANCIA
(dell'8 ottobre 2018)**

INDICE

Capitolo I – Norme generali

- Art. 1 – campo di applicazione
- Art. 2 – principi
- Art. 3 – definizioni
- Art. 4 – obbligatorietà
- Art. 5 – divieti

Capitolo II – Organizzazione del servizio di raccolta

- Art. 6 – raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 7 – utenti autorizzati
- Art. 8 – modalità di consegna – contenitori – giorni ed orari di raccolta
- Art. 9 – cestini e contenitori stradali
- Art. 10 – rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 11 – smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
- Art. 12 – sospensione del servizio

Capitolo III – Finanziamento e tasse

- Art. 13 – copertura dei costi
- Art. 14 – tassa sul quantitativo
- Art. 15 – tassa base
- Art. 16 – esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Capitolo IV – Disposizioni finali

- Art. 17 – attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 18 – rimedi giuridici
- Art. 19 – contravvenzioni
- Art. 20 – entrata in vigore

Il Consiglio Comunale del Comune di Grancia;
vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

decreta:

CAPITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Grancia nonché il relativo finanziamento.

Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 – principi

La gestione dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Grancia avviene sotto il controllo dell'Autorità comunale.

Il Comune promuove la gestione economica ed ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente secondo le disposizioni del presente regolamento. Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 – definizioni

Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 4 – obbligatorietà

I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati ai centri di raccolta secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai centri di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo, devono essere consegnati al servizio di raccolta secondo quanto stabilito dalla relativa ordinanza.

I rifiuti industriali ed aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

I rifiuti speciali ed i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'Autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 5 – divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i centri di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri contenitori o centri di raccolta con disponibilità residua, o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA

CAPITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 6 – raccolta dei rifiuti urbani

Il Municipio organizza il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed in quelle private, laddove puntualmente stabilito e nei punti/centri di raccolta, tramite gli appositi contenitori e secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

In casi particolari, il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Art. 7 – utenti autorizzati

Riservati eventuali accordi con altri Comuni od Enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali ed i centri di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti od aventi sede nel Comune.

I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 8 – modalità di consegna – contenitori – giorni ed orari di raccolta

I rifiuti solidi urbani devono essere consegnati negli appositi sacchi ufficiali distribuiti dal Municipio di Grancia, per il tramite di rivenditori autorizzati.

I sacchi devono essere depositati negli appositi contenitori, ben chiusi, in modo ordinato e decoroso. I rifiuti consegnati in modo non conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio.

La raccolta avviene mediante l'uso degli appositi contenitori, messi a disposizione dal Comune. Per grandi stabili d'abitazione, ed attività commerciali in genere, è possibile, previa autorizzazione del Municipio, disporre di propri contenitori.

L'impiego di questi contenitori non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti in modo ordinato e decoroso.

I detentori di tali contenitori sono responsabili della loro manutenzione e pulizia. Gli stessi dovranno essere posizionati in modo da non intralciare le attività di zona.

La frequenza, i giorni e gli orari di raccolta dei rifiuti solidi urbani vengono fissati dal Municipio e resi noti mediante avviso all'albo comunale e sul sito del Comune.

Art. 9 – cestini e contenitori stradali

I cestini pubblici per i rifiuti ed i contenitori stradali servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni, e non possono essere utilizzati quali sostituti dei centri di raccolta.

Art. 10 – rifiuti esclusi dalla raccolta

Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (TV, radio, PC, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon ed al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi ed oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono esser mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere consegnati presso i punti vendita o depositati presso gli appositi centri di raccolta.

In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e/o cantonali competenti.

Art. 11 – smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che il produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'Autorità competente.

Art. 12 – sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO III – FINANZIAMENTO E TASSE

Art. 13 – copertura dei costi

Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.

Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 14 – tassa sul quantitativo

La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio tramite ordinanza.

Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

Art. 15 – tassa base

La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie.

L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con quali esse fruiscono dei servizi comunali.

Mediante ordinanza il Municipio stabilisce l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

- economia domestica composta da una persona da Fr. 40.00 a Fr. 80.00
- economie domestiche composte da due o più persone e residenze secondarie da Fr. 60.00 a Fr. 100.00
- attività economiche (studi professionali, uffici, esercizi pubblici, negozi e commerci, aziende industriali ed artigianali, magazzini e depositi, officine meccaniche, garages e carrozzerie, ecc.) da Fr. 200.00 a Fr. 800.00

La tassa base per ogni economia domestica e per ogni attività economica è a carico del proprietario dell'immobile ove è situata.

La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona o ragione sociale giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.

Art. 16 – esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Il Municipio può concedere esenzioni, riduzioni od agevolazioni.

esenzioni:

- le società che hanno unicamente domicilio fiscale nel Comune sono esentate dal pagamento della tassa base se comprovano di non esercitare un'attività suscettibile di produrre rifiuti e di non avere a disposizione a titolo esclusivo un locale;
- su richiesta, per enti ed associazioni senza scopo di lucro;
- su richiesta, per manifestazioni benefiche aperte alla popolazione.

riduzioni da applicare alla tassa base

- riduzione del 50% per persone sole al beneficio dell'AVS;
- riduzione del 50% per coniugi che vivono soli, entrambi al beneficio dell'AVS.

agevolazioni:

- previo richiesta alla Cancelleria comunale, per ogni bambino di età inferiore ai 2 (due) anni compiuti, per adulti od invalidi con problemi di incontinenza (comprovato da un certificato medico), sono consegnati gratuitamente 50 sacchetti ufficiali da 17 litri per anno.

CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – attuazione e misure d'esecuzione

Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare ed ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni od altri eventi organizzati sul territorio comunale.

Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC, ed art. 24 RALOC, ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico.

Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato od illegale, o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

Per evitare abusi o danneggiamenti, i centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 18 – rimedi giuridici

Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 19 – contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a Fr. 10'000.— le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali od alle norme federali e cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Art. 20 – entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1.gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali del Dipartimento delle Istituzioni.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti del Comune di Grancia del 16 aprile 2018.

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'8 ottobre 2018

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 21 gennaio 2019 (113-RE-14878)

Allegato A – elenco normative federali e cantonali applicabili

Disposizioni normative di riferimento

a) a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1.luglio 1998 (ORSAE);
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

b) a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP);
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1.luglio 1998;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.